



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Ill.mo Prefetto di L'Aquila
S.E. Giuseppe Linardi

Fasc. Anac n. 514/2018

Oggetto: Proposta di applicazione della misura del sostegno e monitoraggio nei confronti della società **L'INTERNAZIONALE Soc. Coop. s.r.l.**, con sede legale in Altamura (BA), Via Stoccolma, n. 3 (P.I. 596510727), con riferimento al contratto avente ad oggetto "*L'Aquila – Teatro comunale; intervento di restauro e recupero funzionale – lavori complementari e di completamento a seguito dell'evento sismico che ha colpito la Regione Abruzzo in data 6 aprile 2009 - Affidamento in prosecuzione per lavori complementari e di completamento ai sensi dell'allora vigente art. 57, comma 5, lett. a) – a.1) e a.2) del d.lgs. 163/2006 ora abrogato*". –

Stazione appaltante: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Segretariato generale per l'Abruzzo. – **Art. 32, comma 8**, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014.

VISTO l'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014;

RICHIAMATE le Linee Guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, Autorità) congiuntamente al Ministero dell'interno, reperibili sul sito istituzionale, nell'apposita sezione dedicata alle «Misure straordinarie – art. 32, d.l. 24 giugno 2014, n. 90»;

ESAMINATI gli atti e i documenti acquisiti in relazione al procedimento in oggetto e allegati alla presente proposta, di cui costituiscono parte integrante;



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

VISTA, in particolare, l'ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa in data 7 luglio 2017 dal GIP presso il Tribunale di L'Aquila, dott. Giuseppe Romano Gargarella, nell'ambito del procedimento penale n. 1247/17 R.G.N.R., al cui contenuto ci si richiama integralmente¹;

In fatto

PREMESSO CHE

- A causa degli eventi sismici del 2009 che hanno interessato la Provincia di L'Aquila e altri Comuni della Regione Abruzzo, con delibera CIPE n. 43 del 23 marzo 2012 “Fondo per lo sviluppo e la coesione – Assegnazione di risorse per la ricostruzione nella Regione Abruzzo post sisma 2009”, pubblicata sulla G.U. n. 153 del 3 luglio 2012, è stato finanziato l'intervento avente ad oggetto “*La progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di restauro e adeguamento funzionale del Teatro Comunale di L'Aquila*”;
- In esito a quanto sopra, è stata indetta una procedura aperta per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei suddetti lavori, pubblicata in G.U. n. 82 del 15 luglio 2013, con successiva rettifica in G.U. n. 91 del 5 agosto 2013;
- A conclusione della suindicata procedura di gara, con decreto di aggiudicazione definitiva del 2 aprile 2014, i lavori sono stati affidati, a seguito dell'esclusione della prima classificata, alla Conscoop – che ha indicato, quale consorziata esecutrice dei lavori, l'Internazionale Soc. Coop. – per l'importo complessivo di € 5.813.042,74, comprensivo di € 487.586,57 per oneri inerenti i piani di sicurezza non soggetti a ribasso e di € 104.133,920 per la progettazione esecutiva, oltre IVA²;
- In data 30 settembre 2015, è stato sottoscritto il relativo contratto, iscritto al Rep. n. 583/31, registrato a L'Aquila, in pari data, al n. 963 – Serie 3;
- Successivamente, il 7 aprile 2016, il RUP ha proposto l'affidamento in prosecuzione per lavori complementari e di completamento alla Conscoop, già aggiudicataria dei lavori del contratto principale – sempre con finanziamento Deliberazione CIPE n. 43 del 23 marzo 2012 “*Fondo per lo sviluppo e la coesione*” – Assegnazione di risorse per la ricostruzione nella Regione Abruzzo post sisma

¹ Cfr. Ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal GIP presso il Tribunale di L'Aquila, Giuseppe Romano Gargarella, in data 7 luglio 2017.

² Cfr. Nota informativa integrativa, a firma del Gen. B. Cristiano Zaccagnini, del 12 dicembre 2017.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

2009”, in attuazione del decreto n. 24 del 24/11/2010 dell'ex Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo³;

- Con nota del 12 aprile 2016, il RUP ha chiesto la disponibilità della Concoop ad eseguire i lavori complementari e di completamento, quantificando un ulteriore ribasso d'incremento, rispetto a quello del 19,897% offerto in sede di gara;⁴
- Il successivo 13 aprile 2016, la Conscoop ha comunicato l'accettazione ed il ribasso di incremento dell'1,103%, per un totale del 21%, vistato dal RUP per congruità, per cui, con verbale redatto in data 18 aprile 2016, il Direttore dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge, ai sensi degli artt. 153 e 154 del D.P.R. n. 207/2010⁵;
- In data 23 giugno 2016, è stato sottoscritto il contratto relativo alla perizia di variante di cui all'art. 57 del Codice previgente, avente ad oggetto “L'Aquila – Teatro comunale; intervento di restauro e recupero funzionale – lavori complementari e di completamento a seguito dell'evento sismico che ha colpito la Regione Abruzzo in data 6 aprile 2009 - Affidamento in prosecuzione per lavori complementari e di completamento (...). CIG: 6644769CD5”, iscritto al Rep. n. 692/140, per un importo di € 970.139,97, oltre I.V.A., tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Segretariato regionale per l'Abruzzo e il Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro, ConsCoop, con sede in Forlì (FC), via Luigi Galvani n. 17/b;
- Nel predetto contratto si dà atto del fatto che l'appaltatore non conduce i lavori personalmente ma per mezzo della consorziata L'Internazionale società cooperativa, alla quale è stato conferito mandato con rappresentanza⁶;

PRESO ATTO CHE

- Per quanto concerne la ricostruzione e l'accertamento degli elementi di fatto, ci si riporta integralmente al sopra citato provvedimento cautelare, fatta salva la valutazione ulteriore e autonoma circa la loro consistenza e gravità, ai fini della formulazione della presente proposta;
- Il citato procedimento penale n. 1247/2017 R.G.N.R. vede indagati – per quanto di specifico interesse in questa sede – *****, quale ***** del Segretariato regionale, nonché ***** e, sul versante

³ *ivi*, p. 13.

⁴ *ibidem*.

⁵ *ivi*, p. 14.

⁶ Cfr. l'Allegato n. 32 alla nota informativa integrativa, a firma del Gen. B. Cristiano Zaccagnini, del 12 dicembre 2017.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

della società cooperativa esecutrice dei lavori, *****, che all'epoca dei fatti rivestiva la carica di ***** del C.D.A. e ***** della società cooperativa L'Internazionale, e *****, nella veste di dipendente della predetta cooperativa (nella quale, in data 17 giugno 2017, ha assunto anche l'incarico di consigliere), per il reato di turbata libertà degli incanti e falsità ideologia (artt. 353 e 479 c.p.), con riferimento all'affidamento con perizia di variante, formata ai sensi dell'art. 57, comma 5, del previgente d.lgs. 163/2006, ed in regime di procedura negoziata senza gara, dei lavori per l'importo di € 970.139, "aggirando, tramite la retrodatazione della perizia di variante" la normativa dettata dal nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016, entrato in vigore il 19 aprile 2016⁷;

- Agli indagati è stato, altresì, contestato di aver fatto redigere ai progettisti, ing. ***** e arch. ***** – incompatibili poiché firmatari del progetto esecutivo – la relazione generale della perizia di adeguamento, di competenza della direzione dei lavori, nonché, al solo *****, il progetto strutturale successivamente firmato dall'ing. *****, nominata quale supporto alla D.L.⁸;
- I sopra citati indagati, in concorso tra loro e con diversi progettisti, con il direttore dei lavori e il presidente della commissione di collaudo ***** – che ha sostenuto la cooperativa e non ha evidenziato l'impossibilità di collaudare l'opera – hanno provveduto a far redigere, firmare e depositare, dopo averla retrodatata, una perizia geologica che non era presente al momento del deposito del progetto per la partecipazione alla procedura di cui sopra e che avrebbe dovuto essere, invece, propedeutica alla perizia di variante e alla perizia di adeguamento e ciò dopo che le strutture di cemento armato, da effettuarsi sulla base di una valutazione geologica, erano state già realizzate⁹; Hanno provveduto, altresì, all'esito della perizia di cui sopra, a redigere *ex post* un nuovo progetto, retrodatandolo e procedendo a sostituirlo tra la documentazione già depositata presso il Mibact¹⁰;
- Invero, il compendio probatorio dà compiuta evidenza degli accordi intercorsi tra il ***** della Cooperativa L'Internazionale e il Rup *****, accordi suggellati attraverso numerose telefonate, incontri e pranzi, scambi di favori, preordinati a consentire all'operatore economico di gestire "privatisticamente" l'appalto e le varianti, effettuando le opere di ripristino "a pacchetto", in modo tale da poter eseguire lavori di consolidamento tutti in prosecuzione;

⁷ Cfr. Ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal GIP presso il Tribunale di L'Aquila, Giuseppe Romano Gargarella, in data 7 luglio 2017, p. 6.

⁸ *ibidem*.

⁹ *ivi*, p. 7.

¹⁰ *ivi*, p. 8.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- Gli accordi in questione hanno avuto origine e sviluppo nell'ambito di una ben più vasta cornice di pervicace e sistematica illegalità, finalizzata a mettere in campo espedienti di vario tipo, al fine di gestire le risorse pubbliche stanziare per la ricostruzione post sisma alterando il corretto gioco della concorrenza, a danno dell'interesse pubblico e in totale spregio delle regole dell'evidenza pubblica¹¹;
- Il compendio probatorio ha messo in evidenza, nella vicenda che qui ci occupa, come il *fil rouge* della vicenda illecita sia stato il sistematico sfruttamento e il mercimonio della funzione pubblica, mediante la orchestrazione a tavolino di varianti *ad hoc*, l'artefazione di documenti, le false attestazioni, l'omissione di atti e documenti obbligatori, la totale commistione e confusione dei ruoli tra soggetto pubblico committente e soggetto privato affidatario delle commesse e altre iniziative illecite.

In diritto

PREMESSO CHE:

- L'art. 32, comma 1, del d.l n. 90/2014 disciplina l'applicazione delle misure straordinarie ivi previste nel caso in cui, con riferimento ad un appalto o a una concessione di natura pubblica, l'autorità giudiziaria proceda per i delitti contemplati nella norma stessa ovvero siano altrimenti rilevate "*situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali*", attribuibili all'impresa aggiudicataria;
- I principali presupposti applicativi per la formulazione della proposta di adozione delle misure straordinarie in parola sono tre: 1) il *fumus boni iuris*, in relazione all'accertamento dell'illecito; 2) la gravità dei fatti contestati; 3) l'attribuibilità dei fatti all'operatore economico affidatario della commessa pubblica;
- In un'ottica interpretativa necessariamente garantista, il *fumus boni iuris* presuppone che gli elementi acquisiti sui fatti abbiano raggiunto uno spessore probatorio oggettivo, tale da far ritenere, in termini di qualificata probabilità, che i medesimi abbiano un'effettiva incidenza o interferenza sulla contaminazione di un appalto pubblico nella fase genetica o nella successiva fase esecutiva, e che siano connessi ad un'attività di tipo illecito, riconducibile all'impresa aggiudicataria;

¹¹ Cfr. nota informativa preliminare dell'11 ottobre 2017, a firma del Gen. B. Cristiano Zaccagnini, p. 1.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- Ai fini della formulazione della proposta, è sufficiente che il Presidente dell’Autorità abbia preso cognizione delle argomentazioni a supporto dell’ordinanza cautelare, disposta dal GIP del Tribunale di L’Aquila e segua un *iter* argomentativo coerente con gli elementi fattuali e il compendio probatorio che hanno supportato il suddetto provvedimento;

RITENUTO CHE

- Con riferimento al contratto sopra richiamato, avente ad oggetto i lavori complementari e di completamento dell’intervento di restauro e di recupero funzionale del Teatro comunale di L’Aquila, sussistono i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di cui all’art. 32, d.l. n. 90/2014;
- In particolare, nello specifico, la sussistenza del *fumus boni iuris* può ricavarsi dalle varie condotte delittuose, documentate nella richiamata ordinanza di custodia cautelare, che hanno raggiunto una rilevante consistenza probatoria e un’oggettiva fondatezza, essendo state accertate attraverso plurime intercettazioni telefoniche, che danno compiuta evidenza degli accordi intercorsi tra gli indagati, in modo da effettuare i lavori a “pacchetto”, proprio al fine di favorire continue varianti e terminare l’opera con un esborso pari al doppio dell’importo del contratto, accordi peraltro suggellati da molteplici incontri e pranzi, in un clima di assoluta confidenzialità e di abituale frequentazione¹²;
- Il tenore delle conversazioni dà evidenza della sussistenza di un *pactum sceleris* tra gli esponenti della Cooperativa L’internazionale e il ****, il cui plausibile tornaconto personale è stato individuato nel conferimento dell’incarico di **** in fase di esecuzione all’Arch. ****, **** della società ATEC s.r.l., di proprietà di ****, fratello di ****¹³;
- Parimenti, costituisce una contropartita dell’accordo illecito anche l’inserimento “a chiamata” – che non compare nel cartello di cantiere – della giovane figlia di un amico del RUP, l’ing. ****, come figura di supporto al ****, il quale, non solo la raccomanda presso i “progettisti di Bari” per farle ottenere incarichi, ma si rende anche disponibile a “darle una mano” nel concorso bandito dalla Soprintendenza, rispetto al quale la giovane professionista era carente di alcuni requisiti¹⁴;

¹² Cfr. Ordinanza di applicazione di misure cautelari, cit., p. 83.

¹³ *ivi*, pp. 79 e 83.

¹⁴ *ivi*, p. 80.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

- Elementi di rilievo si possono ricavare, altresì, dalla conversazione captata del 28 giugno 2016, nel corso della quale il **** pianifica con il progettista la perizia di variante e i futuri esborsi di denaro, in modo da gonfiare fittiziamente “*l’extra somma*” che il Rup deve reperire per mettere in funzione il teatro, facendo in modo, nel contempo, di restare al di sotto della soglia del 10%, al fine di “*aggirare*” la normativa anticorruzione¹⁵;
- Il quadro indiziario evidenzia l’abitudine e la serialità delle condotte illecite degli indagati, anche in relazione alle prospettive future che l’operatore economico mira a garantirsi, sfruttando la posizione di scambio della protetta del RUP, ****, per essere parte delle “*spartizioni*” degli appalti che si sarebbero gestiti a seguito del sisma del Centro Italia del 2016;
- di facile evidenza è anche l’attribuibilità delle condotte collusive finalizzate alla turbativa alla società esecutrice del contratto, ove si consideri che **** all’epoca dei fatti rivestiva la carica di **** del C.D.A. e **** della società cooperativa L’Internazionale, e **** era dipendente della predetta cooperativa (nella quale, in data 17 giugno 2017, ha assunto anche l’incarico di ****).

CONSIDERATO CHE

- Le misure straordinarie di cui all’art. 32, disposte per fatti corruttivi, hanno una connotazione essenzialmente dinamica ed elastica, dovendosi adattare in maniera proporzionata ed efficace alla situazione di fatto esistente al momento della richiesta indirizzata al prefetto competente. La flessibilità di tali misure dipende dallo sviluppo diacronico di due elementi: da un lato, il procedimento penale avviato per fattispecie di matrice corruttiva – che rappresenta il fondamentale presupposto applicativo, al quale le suddette misure sono geneticamente connesse – e, dall’altro, la specifica evoluzione dell’iter procedurale ed esecutivo dell’appalto implicato nelle vicende giudiziarie. Entrambi questi elementi registrano necessariamente una progressione variabile nel tempo, da cui l’attività istruttoria dello scrivente non può in alcun modo prescindere in sede di formulazione finale della proposta;
- In ottemperanza al principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, il Presidente dell’Autorità è tenuto ad individuare, tra le diverse misure previste dall’art. 32, quella più adeguata, commisurandola alla gravità dei fatti, tenuto conto di diversi indicatori, quali il ruolo e il complessivo comportamento dell’autore dell’illecito, la pervasività del sistema corruttivo, il coinvolgimento della compagine societaria nella gestione dell’appalto, la permanenza negli

¹⁵ *ivi*, p. 84.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

assetto societario di soggetti con una notevole capacità di influenzare le scelte dell'impresa o la presenza di ulteriori elementi attestanti il rischio di condizionamenti nella esecuzione del contratto in essere;

- La misura della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa – misura senz'altro più incisiva sotto il profilo della compressione della libertà di iniziativa economica – risponde ad una duplice esigenza di controllo pubblico e di prevenzione. In *primis*, sotto l'aspetto amministrativo, il legislatore ha previsto l'innesto di un presidio di legalità, circoscritto ad un determinato segmento contrattuale, al fine di attivare una gestione separata dell'impresa, in sostituzione di quella ordinaria, a garanzia della corretta prosecuzione del contratto. Inoltre, sotto il connesso profilo contabile e patrimoniale, la presenza della gestione commissariale determina l'applicazione di un regime speciale di provvisorio accantonamento degli utili derivanti dalla esecuzione della commessa, a protezione delle risorse pubbliche e a garanzia di eventuali iniziative, in caso di condanna degli imputati per uno dei reati condizionanti l'aggiudicazione degli appalti¹⁶;
- La misura del sostegno e monitoraggio di cui al comma 8 del richiamato art 32, di impatto più *soft* per la *governance* dell'impresa, trova applicazione nelle ipotesi in cui l'ingerenza nei fatti corruttivi è di minore intensità, nei casi in cui il livello di compromissione degli illeciti da parte dell'impresa non è tale da rendere necessarie misure incisive nei confronti degli assetti societari o si ritiene per altre ragioni più efficace la costituzione di un presidio che non determini la sospensione dei poteri di gestione e di disposizione dei titolari dell'impresa, ma si inserisca, trasversalmente, nella struttura aziendale, in una prospettiva di valorizzazione dei circuiti organizzativi e produttivi;
- La costituzione di un presidio di legalità orientato al tutoraggio dell'impresa si sostanzia nella designazione di esperti che non sono investiti di poteri diretti di gestione dell'appalto ma sono incaricati di orientare l'agire dell'operatore economico verso binari di legalità, a garanzia della corretta e lecita gestione delle commesse pubbliche in corso e di quelle di futura acquisizione.

RITENUTO CHE

¹⁶ Lo stesso art. 32, comma 4, considera espressamente “*di pubblica utilità*” l'attività di gestione commissariale. La “gestione vigilata” del contratto consente, in sintesi, un capillare controllo di matrice pubblica, in una prospettiva di ripristino e salvaguardia della corretta conduzione del singolo rapporto negoziale.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- Nella fattispecie sottoposta al vaglio dell’Autorità, la ponderazione della gravità dei fatti accertati, che assume rilievo dirimente ai fini della corretta individuazione della misura da proporre in concreto al Prefetto, presuppone una valutazione particolarmente complessa ed articolata;
- Per un verso, infatti, va attribuito un significativo rilievo agli elementi desumibili dalla citata ordinanza di custodia cautelare. In tal senso, deve essere tenuto in debita considerazione non solo il diretto coinvolgimento del **** della società ma anche il *modus operandi* disinvolto e spregiudicato della stazione appaltante, la quale ha “rodato” un sistema di affidamenti illeciti che assume i caratteri della vera e propria devianza rispetto alle ordinarie regole procedurali poste a tutela dei più elementari canoni di trasparenza, correttezza e imparzialità dell’azione amministrativa;
- In questa cornice di diffusa illegalità riveste senza dubbio una posizione di primo piano la figura del ****, nella sua veste di **** dell’ufficio gare e appalti del Segretariato regionale del MIBACT, quale artefice e regista indiscusso degli accordi collusivi, che non esita a mercificare la funzione pubblica, orchestrando a tavolino gli affidamenti e mettendo in campo svariate iniziative per il perseguimento di interessi economici e vantaggi personali¹⁷;
- Per altro verso, tuttavia, nella ponderazione della gravità dei fatti, va attribuito opportuno rilievo ad alcuni elementi emersi nel corso dell’istruttoria che, complessivamente considerati, conducono la procedura valutativa a risultati differenti;
- *In primis*, sebbene l’articolato normativo annoveri espressamente, tra le fattispecie di reato in forza delle quali valutare la sussistenza dei presupposti applicativi delle misure ex art. 32, comma 1, lettere a) e b), anche la turbativa d’asta, accanto alle più gravi ipotesi delittuose di matrice corruttiva, le fattispecie di reato contestate agli indagati inducono ad escludere, nel caso di specie, una gravità dei fatti tale da reclamare la misura più incisiva della straordinaria e temporanea gestione;
- Per contro, ai fini della ponderazione sulla gravità dei fatti, non possono essere trascurati significativi elementi che evidenziano la spiccata propensione dell’operatore economico ad accaparrarsi commesse pubbliche in modo illecito, aggirando la concorrenza e fidelizzando i rappresentanti della stazione appaltante in modo da renderli “*collaborativi*”¹⁸;

¹⁷ Cfr. Ordinanza applicativa di misure cautelari personali, cit., p. 168.

¹⁸ *ivi*, p. 100 e segg.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- Parimenti, va tenuta in debito conto l'estrema superficialità con cui gli indagati hanno gestito l'appalto, omettendo di effettuare, nei tempi e con i criteri dovuti, quelle le verifiche – quali la relazione geologica o la verifica sismica – che la legge impone quale ineludibile presupposto a tutela della incolumità e sicurezza pubblica¹⁹;
- Tale indifferenza alle regole e la dimestichezza dimostrata nel “*sanare ex post*” importanti verifiche mancanti, sostituendo documenti già agli atti dell'amministrazione pubblica, al solo fine di “*sistemare le carte*”, nell'eventualità di un controllo o nel caso si verifichi “*qualche cosa, un'altra scossa*”, desta particolare allarme ove si consideri che nella ripetuta ordinanza è agevolmente rintracciabile l'embrione dei futuri accordi illeciti, allorché sarebbero stati stanziati altri fondi per la ricostruzione post sisma del 24 agosto e 30 ottobre 2016²⁰;
- I suindicati elementi evidenziano la necessità di un intervento di risanamento radicale sotto il profilo strutturale e organizzativo preordinato a ridurre il pericolo di reiterazione di atteggiamenti così gravemente collusivi, in un'ottica più ampia di recupero della credibilità dell'intera azienda e di tutela della incolumità pubblica;
- All'esito della ponderazione complessiva degli elementi informativi finora riscontrati, alla suddetta finalità ben si presta la misura del “tutoraggio”, prevista dal citato art. 32, comma 8, che mira proprio a costituire un presidio a tutela della correttezza e legalità dell'operato aziendale, sotto la guida di esperti di nomina prefettizia;
- Il sostegno e il monitoraggio è un istituto particolarmente efficace nel caso di specie, essendosi rivelato una misura molto flessibile laddove si siano manifestate la necessità e l'urgenza di scongiurare il rischio di ulteriori condizionamenti illeciti nella pianificazione e gestione dell'attività aziendale connessa alla partecipazione alle procedure pubbliche d'appalto, poiché il suo ambito di efficacia trascende il singolo appalto che ha dato origine al procedimento di adozione della misura e consente una revisione virtuosa sotto il profilo organizzativo e gestionale della società nel suo complesso, anche a garanzia della legalità di tutti gli altri appalti pubblici eventualmente in corso o che saranno aggiudicati in futuro alla società.

DATO ATTO CHE:

¹⁹ *ivi*, p. 108.

²⁰ *ivi*, pp. 119-125.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- L'avvio del procedimento, di cui alla presente richiesta, è stato comunicato agli interessati, ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990, con nota prot. n. 9163 del 30 gennaio 2018;
- Con nota del 1° febbraio 2018, acquisita al protocollo di questa Autorità al n. 11129/2018, la società ha effettuato istanza di accesso agli atti e ai documenti in possesso della scrivente Autorità;
- In data 14 febbraio 2018, L'internazionale soc. coop. ha presentato una memoria, acquisita al prot. n. 13826/2018;
- Nella suindicata memoria, alle cui argomentazioni tutte si rinvia, l'operatore economico ha argomentato sia in ordine alle misure di *self cleaning* poste in essere con la estromissione degli indagati dal Consiglio di amministrazione della società, sia in merito alla revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti del **** e del ****;
- Le argomentazioni difensive esposte dalla società non possono essere accolte, né condivise in considerazione di quanto già ampiamente illustrato in precedenza. In particolare, sotto il secondo profilo, dalla documentazione agli atti del presente procedimento si evince che il Gip del Tribunale di L'Aquila ha rigettato la richiesta di revoca delle misure cautelari ed ha accolto meramente la richiesta di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella del divieto di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria territorialmente competente per il **** e con quella del divieto di dimora per il ****, ritenendosi attenuate ma non venute meno le esigenze cautelari e permanendo i gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati.

RILEVATA la piena sussistenza dei presupposti applicativi previsti dall'articolo 32, comma 8, del d.l. n. 90/2014, alla luce dei fatti e delle argomentazioni di diritto, come sopra sinteticamente riportati;

RITENUTO CHE la presente proposta di sostegno e monitoraggio vada indirizzata al Prefetto di L'Aquila, in quanto la disposizione di cui all'art. 32, comma 1, incardina la competenza in capo al prefetto «*in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante*» e, nel caso di specie, la stazione appaltante è il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Generale per l'Abruzzo, che ha sede nel territorio provinciale di L'Aquila.

SI PROPONE

Autorità Nazionale Anticorruzione
Via Marco Minghetti, n. 10 – 00187 Roma



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

al Prefetto di L'Aquila di disporre la misura del sostegno e monitoraggio, prevista ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, nei confronti della società **L'INTERNAZIONALE Soc. Coop. s.r.l.**, con sede legale in Altamura (BA), Via Stoccolma, n. 3 (P.I. 596510727), quale ditta esecutrice del contratto avente ad oggetto "*L'Aquila – Teatro comunale; intervento di restauro e recupero funzionale – lavori complementari e di completamento a seguito dell'evento sismico che ha colpito la Regione Abruzzo in data 6 aprile 2009 - Affidamento in prosecuzione per lavori complementari e di completamento ai sensi dell'allora vigente art. 57, comma 5, lett. a) – a.1) e a.2) del d.lgs. 163/2006 ora abrogato*", attraverso la nomina di uno o più esperti, con il compito di fornire all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, con riferimento agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.

La presente proposta è trasmessa anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila, ai sensi del citato art. 32, comma 1, e sarà, altresì, pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità, nell'apposita sezione dedicata alle «Misure straordinarie - art. 32, d.l. 24 giugno 2014, n. 90».

Si allegano i documenti di cui all'unito elenco.

Roma, 29 maggio 2018.

Raffaele Cantone